

POSITION PAPER IVA ED ATTIVITA' MEDICHE DEL SETTORE MEDICINA ESTETICA

Premesso che

- Sono esenti da Iva «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze» [l'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972]
- con circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, l'Agenzia delle entrate, Direzione generale normativa e contenzioso, nell'intento di «fornire chiarimenti sul trattamento iva applicabile alle prestazioni rese dai medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all'interno dello Stato», ha affermato, con particolare riferimento alle prestazioni di medicina estetica, che esse «sono esenti da Iva in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone»;

Proprio in ragione di quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate, i medici italiani che attuano prestazioni di medicina estetica non hanno applicato l'Iva sulle prestazioni rese, considerandole esenti, con conseguente mancato esercizio del diritto di rivalsa del tributo in capo ai beneficiari finali delle prestazioni medesime.

Si precisa che detto comportamento non è da considerarsi di tipo elusivo o evasivo bensì è la normale prassi consolidata e da sempre ribadita e suggerita anche dalle società scientifiche di riferimento, dagli Ordini dei Medici Territoriali e non quindi l'iniziativa di un singolo.

La posizione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. n. 4/E del 28 gennaio 2005 si fonda sulla circostanza che per «atto medico» deve intendersi qualsiasi prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

Il concetto di salute deve rinvenirsi nella definizione universalmente riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) quale *ogni stato di completo benessere fisico, psichico e sociale che non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità*.

Alla luce della definizione di salute, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche medico estetiche rientrano nel genus di atti medici.

La circolare dell'Agenzia delle entrate non è mai stata revocata o emendata, quanto piuttosto quest'ultima è stata richiamata anche da una recente risposta ad interpello n. 56 resa dall'Agenzia delle Entrate in data 10 marzo 2020, rinnovandone e confermandone l'attualità ed efficacia.

Tuttavia, negli ultimi anni alcuni uffici locali hanno contestato la mancata applicazione dell'Iva sulle prestazioni di cui trattasi, facendo salve soltanto talune prestazioni di carattere meramente curativo, procedendo a richiedere l'Iva (con i relativi interessi) ai medici estetici sulla quasi totalità delle prestazioni rese, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni.

COLLEGIO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE ITALIANE DI MEDICINA ESTETICA

www.collegiomedicinaestetica.it



Le contestazioni degli uffici locali muovono dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2013, causa C 91/12; in tale pronuncia, la Corte di giustizia ha affermato che le prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche» alla persona e devono essere considerate esenti:

- a) nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un *handicap* fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento di natura estetica;
- b) qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

non rientrano, invece, in tale nozione gli interventi che rispondono a scopi puramente cosmetici e che vengono effettuati su richiesta del paziente che vuole modificare o migliorare il proprio aspetto fisico.

I trattamenti diagnostici e terapeutici di Medicina Estetica sono rivolti, come qualsivoglia trattamento medico, alla cura di una determinata patologia. Se così non fosse, in virtù della diminuzione dell'integrità fisica che impongono per la loro esecuzione (esiti cicatriziali, impianto di sostanze, inoculazione di farmaci, asportazione di tessuti), incontrerebbero i limiti civilistici (Art. 5 c.c. "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.") e sarebbero ritenuti illeciti.

La Medicina Estetica si occupa dell'individuazione e cura di tutte le patologie afferenti l'inetestetismo stesso che, se trascurate possono favorire lo svilupparsi di disturbi secondari o addirittura terziari la cui prevenzione e trattamento è di competenza medica, o ancora possono essere sintomo di patologie misconosciute.

I trattamenti esclusivamente indirizzati alla cura di dismorfismi corporei (che possono rientrare nell'ambito di "prestazioni di carattere estetico" della causa C 91/12) , possono essere ritenuti leciti solo ove questi siano idonei a curare l'impatto psicologico che il paziente subisce dalla permanenza del difetto lamentato.

Se si assumesse che le prestazioni medico-estetiche non rientrino in quelle prestazioni esenti IVA - ossia in quelle prestazioni che abbiano la finalità di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone - il medico eserciterebbe un'attività che non rientra nella propria professione medica provocando peraltro una diminuzione dell'integrità fisica del paziente, che non sia giustificata da una finalità di cura

Questi elementi sono peraltro stati ribaditi nella risposta all'interrogazione parlamentare 3 – 03094: vi è esenzione IVA quando ricorrano autonomamente ed esplicitamente i requisiti soggettivi ed oggettivi quali:

1. Le prestazioni devono essere erogate nell'esercizio di **professioni sanitarie** soggette a vigilanza, in riferimento alla normativa nazionale (articolo 132 direttiva 2006/112/CE).
2. Le prestazioni devono essere prestazioni di **diagnosi, cura e riabilitazione**.

L'esenzione spetta infatti solo per prestazioni «il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone» (sentenze Corte Ue C-307/01 e C-212/01). Non è sufficiente la semplice convinzione soggettiva di chi si sottopone all'intervento estetico ma la valutazione, che ha carattere medico perchè prevede un preciso approccio diagnostico, deve basarsi su constatazioni svolte da personale qualificato a tale scopo (sentenza C-91/12).

Le prestazioni sanitarie sono delle prestazioni che prevedono un'approfondita visita medica in cui vengano raccolti tutti gli elementi anamnestici del paziente; l'individuazione di una eventuale patologia (diagnosi) e il successivo iter terapeutico (sia esso preventivo o di cura).

Pertanto, come già indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 2005, le prestazioni di medicina e chirurgia estetica erogate dal Medico nell'esercizio della propria professione sanitaria la finalità di diagnosi, cura e riabilitazione quest'ultime si intendono esenti da IVA.

COLLEGIO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE ITALIANE DI MEDICINA ESTETICA

www.collegiomedicinaestetica.it



L'aspetto meramente estetico, sulla base del quale viene richiesta l'applicazione dell'IVA in caso di accertamento da parte degli uffici locali - se l'iter logico dell'ADE fosse condivisibile - dovrebbe inoltre riguardare altre prestazioni erogate dalle professioni sanitarie e non esclusivamente le prestazioni di medicina estetica, come per esempio le prestazioni odontoiatriche di sbiancamento dentale, le faccette estetiche o le altre numerose prestazioni rese anche in ambito dermatologico che attualmente sono esenti IVA.

Appare quindi errato e fuorviante concentrarsi esclusivamente *solo* sulle prestazioni di Medicina Estetica senza estendere l'analisi a tutti gli ambiti della medicina che prevedano prestazioni connesse alla natura descritta.

Il comportamento di taluni uffici locali non risulta ad oggi univoco sull'intero territorio nazionale e ha arrecato e sta a tutt'oggi arrecando danni gravissimi ai medici che svolgono prestazioni di medicina nei cui confronti sono stati emessi accertamenti pregiudizievole, i quali hanno fatto insorgere numerose e defatiganti controversie giudiziali, con un dispendio di energie ed un aggravio di costi a loro carico, oltre che a carico dello stato.

La problematica inoltre è amplificata dal fatto che l'onere della prova ricade sul professionista: colui che effettua le prestazioni che deve provare la destinazione di medicina estetica alla diagnosi, cura, o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute dei pazienti.

Molto spesso accade che, seppur in presenza di documentazione clinica completa ed esaustiva, gli uffici territorialmente competente reputino tale documentazione insufficiente nel dimostrare la natura e finalità delle prestazioni (soprattutto in presenza di un disagio di derivazione psicologica).

Si rappresenta che per quanto conosciuto durante dette verifiche il controllo di congruità sia operato senza una consulenza medica ma effettuata dagli stessi accertatori

Tutto ciò premesso, con la presente la scrivente

CHIEDE

agli organi parlamentari, legislativi e a tutte le autorità amministrative di controllo

- a) **di sospendere** mediante opportuni provvedimenti o comunicazione ogni attività di ispezione sul territorio in essere o in programmazione a cura delle Agenzie Territoriali delle Entrate o della Guardia di Finanza in attesa di una più specifica e definitiva determinazione;
- b) **di erogare un chiarimento** in merito alla normativa vigente ed alla sua interpretazione alla luce della giurisprudenza acquisita per disciplinare in maniera definitiva il trattamento Iva delle prestazioni mediche di cui si tratta, possibilmente confermando, in via generalizzata, l'esenzione Iva delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche medico-estetiche, in quanto riconducibile ad una valutazione generale della salute e del benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione;

COLLEGIO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE ITALIANE DI MEDICINA ESTETICA

www.collegiomedicinaestetica.it



AGORA-AMIEST
Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico



SIME
Società Italiana di Medicina Estetica



SIES
Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica

- c) in caso di assoggettamento IVA, **a chiarire la preclusione da parte degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate di pretendere per il passato, oltre alle sanzioni, anche il tributo Iva (e gli interessi)** e porre fine ai pregiudizi subiti dai medici esercenti le attività di medicina estetica, considerata l'evidente situazione di affidamento generatasi nei loro confronti dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 2005, in applicazione dei principi comunitari sulla certezza del diritto e sulla tutela del legittimo affidamento in materia di Iva i quali, secondo la Corte di giustizia, devono essere rispettati dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell'Unione, e che non consentono di esigere il pagamento *a posteriori* dell'Iva che il soggetto passivo non ha riscosso sulla sua controparte e non ha versato all'Amministrazione finanziaria, proprio in ragione del comportamento di quest'ultima che ha fatto sorgere nel soggetto passivo il legittimo convincimento di non essere tenuto all'applicazione dell'Iva sulle prestazioni rese.
- d) in caso di assoggettamento IVA, **a prevedere una specifica data - periodo temporale a partire dal quale debba essere applicata l'iva**, determinando in modo oggettivo e intellegibile il criterio di applicazione e l'aliquota ed indicare in modo inequivocabile, gli eventuali criteri di esenzione iva e gli oneri di prova in capo ai contribuenti
- e) **ad audire le società scientifiche** più rappresentative e comunque riconosciute dal Ministero della Salute di Medicina Estetica e delle discipline connesse in un tavolo tecnico atto a definire gli eventuali provvedimenti e gli elementi di consulenza tecnica e medica in merito.

Le società Firmatarie

ELENCO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE CHE HANNO ADERITO